

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI (CPAE) STATUTO

Art. 1 – NATURA E FINALITÀ

§ 1 - Nella Parrocchia di **S. MARIA DEGLI ANGELI** in ASSISI (PG) è costituito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia, a norma del can. 537 del C.D.C.

§ 2 - Sebbene l'attività del CPAE sia di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale delle finalità dei beni ecclesiastici e va, quindi, svolta con mentalità ecclesiale. Più in particolare, l'opera del CPAE deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal Consiglio Pastorale. Inoltre, le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione dei beni necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare beni la cui gestione fosse di aggravio, esigono l'acquisizione del parere previo del CPP.

§ 3 - Il CPAE ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità al can. 212 §3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e vi ricorrerà come organo indispensabile per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali, a norma dal can. 532.

Art. 2 – COMPOSIZIONE

§ 1 - Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dagli eventuali Vicari parrocchiali, e da almeno tre fedeli nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale.

§ 2 - I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati per iscritto all'Ordinario Diocesano almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

§ 3 - I membri del CPAE durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Durante il mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

§ 4 - Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti intrattengono rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 3 – ORGANI DEL CPAE

§ 1 - Gli organi operativi del CPAE sono il Presidente ed il Segretario

§ 2 - Presidente del CPAE è il Parroco, cui spetta:

- convocare e presiedere il CPAE;
- fissare l'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- curare il coordinamento tra il CPAE e il CPP

§ 3 - Il Segretario, scelto dal Parroco tra i membri del Consiglio, ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del Consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale di cui costituisce parte integrante.

Art. 4 – COMPITI DEL CONSIGLIO

Il CPAE ha i seguenti compiti:

1. coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;

2. stabilire, in accordo col CPP, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio della parrocchia vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie;

3. approvare alla fine di ciascun esercizio, dopo l'esame dei libri contabili e della relativa

documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il verbale di approvazione va allegato al rendiconto da presentare all'Ordinario;

4. rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia mediante una relazione annuale sul bilancio;

5. verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;

6. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario;

7. verificare l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 §2, per quanto riguarda gli aspetti economici, nelle Parrocchie affidate ad un Istituto Religioso;

8. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;

9. collaborare con il parroco nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici della Parrocchia, contenute nella legislazione canonica, concordataria e civile;

10. mantenere il dovuto collegamento con il Servizio diocesano per la promozione del sostengo economico alla Chiesa, tramite un componente appositamente incaricato.

Art. 5 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

§ 1 - Il CPAE si riunisce almeno tre volte l'anno, ed ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio.

§ 2 - Il Parroco può invitare alle riunioni sia esperti, al fine di ottenere un loro parere, sia persone incaricate, a titolo professionale o volontario, della gestione economica della parrocchia, per averne opportune relazioni illustrative o per dare loro istruzioni, oltre che i rappresentanti degli organismi pastorali.

Art. 6 – DECADENZA DAL CONSIGLIO

Nel caso in cui un membro del Consiglio decade – per decesso, dimissioni, revoca o permanente invalidità -, il Parroco provvede a nominare il sostituto entro 15 giorni. Il consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco all'Ordinario diocesano.

Art.8 – INFORMAZIONI ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE

Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su appositi registri, devono essere approvati e firmati dal Parroco e dal Segretario nella seduta successiva, tranne quello del bilancio consuntivo che va sottoscritto seduta stante.

Art. 10 - RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del diritto canonico.